## I DIRITTI DEGLI ANIMALI NON UMANI\*

## Francesco Lucrezi\*\*

SOMMARIO: 1. Animali e persone; 2. *Homo sapiens*; 3. *Ius naturale*; 4. Esseri senzienti; 5. Dopo il diritto.

1.- La questione di una possibile concezione, definizione e tutela di diritti degli animali non umani, già da tempo al centro del dibattito bioetico contemporaneo<sup>1</sup>, appare, evidentemente, eversiva rispetto alla tradizionale idea antropocentrica del diritto, che vede ogni sistema e istituto giuridico non solo come una creazione umana – al pari di ogni altra costruzione culturale -, e al servizio dell'uomo – più esattamente, di determinate categorie di uomini, di volta in volta detentrici di specifici poteri -, ma anche, com'è noto, come fenomeni necessariamente incentrati sui concetti di "soggetto di diritto" e di *persona*, ossia di entità potenzialmente titolari di situazioni giuridiche, attive o passive.

Per millenni - con poche, incerte eccezioni - solo gli uomini - alcuni uomini - potevano essere considerati "soggetti giuridici", parti attive di rapporti interpersonali riconosciuti e vincolanti, titolari di obblighi e aspettative considerate e difese da una società e un ordinamento collettivo o statuale. E proprio la controversa categoria di *persona* valse a lungo a differenziare l'uomo-soggetto giuridico dall'uomo che non poteva (non ancora, o non più, o giammai) accedere a tale magica posizione di potenza ("*Homo naturae, persona iuris civilis vocabulum*"<sup>2</sup>).

Solo in alcuni determinati casi, e per alcune situazioni particolari (eredità, enti collettivi, città...) il diritto romano arrivò a riconoscere, in modo surrettizio, una forma di 'personalità' a realtà diverse da singoli, specifici uomini. Ma si trattava comunque sempre, in ogni caso, di agglomerati composti da uomini, o collegati a uomini ancora da individuare. Gli animali subumani, individualmente intesi, restavano fuori, in ogni caso, nel mondo antico, dalla categoria di *persona*. Potevano, magari, essere considerati portatori di colpe e responsabilità (la soppressione del bue che avesse accidentalmente provocato la morte di un soggetto<sup>3</sup>, la sacertà dell'armento che avesse travolto la pietra di confine<sup>4</sup> ecc.), assurgere (come Incitatus, il cavallo di Caligola) alla dignità consolare o sacerdotale<sup>5</sup>, vedersi attribuita natura sacra (come le oche del Campidoglio, consacrate a Giunone, che salvarono la città dai Galli) o, come Xanto e Balio, i cavalli di Achille, sostanza divina e immortale<sup>6</sup>. Ma la cultura classica mai concepì che potessero essere *personae*, titolari in proprio di veri e propri diritti.

<sup>\*</sup> Testo dell'intervento pronunciato al Convegno su "Pensare giustizia tra antico e contemporaneo", Università di Chieti-Pescara "G. D'Annunzio", 8-10/5/2018, di prossima pubblicazione anche sugli Atti congressuali, nonché, con modifiche, sugli Scritti in onore di Sebastiano Tafaro.

<sup>\*\*</sup> Professore ordinario di Diritto romano e Diritti dell'antico Oriente mediterraneo presso l'Università di Salerno.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rinvio, per tutti, ai contributi pubblicati nella sezione "Umano, non umano, disumano" della silloge *Diritto e vita*. *Biodiritto, bioetica, biopolitica,* a cura di F. Lucrezi e F. Mancuso, Un. Di Salerno, Soveria Mannelli 20..., ...: S. Castiglione, *La questione animale. Aspetti etici e filosofici*; L. Lombardi Vallauri, *Animali: istruzioni per il non uso*; F. Rescigno, *Per una bioetica animale. Una nuova frontiera: i diritti degli esseri animali*; M. Esposito, *Dolore animale. In margine a una lettera dal carcere di Rosa Luxemburg*. Ma la bibliografia sul tema, com'è noto, è assai vasta. Per un inquadramento generale della questione, sul piano specificamente giuridico, cfr. F. Rescigno, *I diritti degli animali. Da 'res' a soggetti*, Torino 2005.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Donellus, Comm. Iuris civ. II.9. Cfr. S. Tafaro, Diritto e persona: centralità dell'uomo, in Diritto@storia 5(2006).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ex...

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Paul. Fest., *De verb. sign.*, s.v. *Termino* (L. 505).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Suet., Cal. 55, Dio 49.28.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Om., Il. XVI. 149s., Paus., Per. VIII, Diod. Sic., IV.

Si può dire che l'intera storia della civiltà occidentale - con l'affievolimento e poi la scomparsa della *manus maritalis*, l'aumento delle emancipazioni dei *filii familias*, la progressiva erosione dei contenuti della *patria potestas*, l'incremento del *favor libertatis* e delle manomissioni servili, la dissoluzione del modo di produzione schiavistico, il riconoscimento dei diritti degli stranieri, le altalenanti spinte alla promozione sociale femminile<sup>7</sup> – può essere ricostruita come una sorta di lungo (certo non costante e rettilineo, e – specie nell'Età di Mezzo - con vistosi momenti di arresto, o di arretramento) percorso di allargamento del conferimento della personalità giuridica, via via attribuita a cerchie sempre più ampie di soggetti.

Se, camminando lungo le strade di una qualsiasi città del mondo, al giorno d'oggi, si potrebbe essere ragionevolmente certi, almeno in teoria, che tutti gli esseri umani che si incontrano sono dei soggetti di diritto, la percentuale precipiterebbe, al tempo – e nello spazio - dell'antica Roma, probabilmente, a non più di uno su dieci, o su venti, forse ancora meno. Per non parlare dei milioni di astrazioni giuridiche (fondazioni, associazioni, condomini, club, enti, circoli, scuole, società, banche ecc.) che rendono soggetti di diritto realtà fittizie e invisibili, tanto importanti nella vita di oggi, ma rare, o inesistenti (almeno nella loro dimensione personalistica) nel mondo antico.

Ma gli antichi e i contemporanei, almeno nel mondo occidentale, da sempre fondato sul totem della "persona" e della "personalità giuridica", appaiono accomunati dall'escludere agli animali subumani l'ingresso nel 'club' – ormai, decisamente, non più tanto esclusivo - dei soggetti di diritto.

2.- Tuttavia, cambiando l'angolo di osservazione, e ponendoci in una prospettiva più ampia, la storia del rapporto tra uomini e altri animali può essere interpretata in modo diverso. Il concetto di diritto, inteso come "dover essere", codificato e riconosciuto, atto a regolare le società umane, infatti, in una storia universale dell'umanità, è presente unicamente in un segmento temporale molto ristretto, solo gli ultimi tre o quattro millenni di una vicenda infinitamente più lunga.

Per milioni di anni, com'è noto, gli uomini – perché si trattava, indubbiamente, di esseri umani – non hanno avuto alcun tratto specifico che li potesse significativamente distinguere da altre specie di mammiferi. "Circa due milioni di anni fa - scrive Yuval Noah Harari<sup>8</sup> -, in Africa Orientale, era facile incontrare una tipologia di caratteri umani familiari: madri apprensive che stringono al seno i loro figli e gruppi di bambini più grandi che giocano nel fango; giovani esagitati che inveiscono contro le regole della società e anziani stanchi che vogliono essere lasciati in pace; maschi impettiti che cercano di impressionare le bellezze locali e matriarche vecchie e sagge che non si stupiscono più di nulla. Questi umani arcaici amavano, giocavano, formavano strette amicizie, competevano tra loro per conquistare status e potere - ma la stessa cosa facevano gli scimpanzé, i babbuini e gli elefanti. Non c'era niente di speciale in loro".

Dopo che, a seguito della cd. "rivoluzione cognitiva" (maturata circa 70.000 anni fa), l'*homo sapiens* ha sviluppato una capacità di linguaggio e di astrazione, che ne ha determinato un peculiare e specifico percorso evolutivo, il rapporto tra uomini e altri animali, com'è noto, è mutato irreversibilmente, nel segno di una divaricazione oscura, ambigua e oscillante.

Da una parte, infatti, l'acquisizione della tecnica strumentale, e dell'uso delle armi e del fuoco, ha posto l'uomo in una posizione di schiacciante superiorità sugli altri animali, fornendogli un potere

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sul punto, per tutti, cfr. F.M. d'Ippolito, F. Lucrezi, *Profilo storico istituzionale di diritto romano*, IV ed., Napoli 2018, *passim*.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sapiens. From Animals into Gods. A Brief History of Mankind, ed. It.: Sapiens. Da animali a dèi,.. 12

pressoché illimitato su tutte le specie che potessero servire al suo nutrimento e sostentamento, o che potessero rappresentare una minaccia per la sua vita. E, com'è stato ampiamente dimostrato, dovunque, nelle sue progressive colonizzazioni del pianeta, l'homo sapiens mettesse piede, ciò portava, quasi automaticamente, al sistematico sterminio di migliaia di specie animali, comprese le altre forme di homo (come, per esempio, quello di Neanderthal o di Danisova), sopraffatte ed eliminate dallo strapotente rivale<sup>9</sup>.

Dopo, poi, che, con la cd. "rivoluzione agricola" (circa 12.000 anni fa), il sapiens ha appreso la domesticazione delle piante e degli animali, e - abbandonando il ruolo di cacciatore-raccoglitore ha creato insediamenti stanziali, capanne, necropoli, case, città e templi, le determinate specie animali - e solo quelle - che potevano servire come forza lavoro nei campi, mezzi di trasporto o fonti di sostentamento alimentare - equini, bovini, suini, cammelli, pecore, capre, animali da cortile ecc. - sono state preservate dalla distruzione, venendo, anzi, indotte, per interesse, a un forzato ed esponenziale incremento numerico, in deroga alle normali leggi di natura. Questi animali hanno così conosciuto, grazie all'uomo, un enorme successo sul piano meramente evoluzionistico: ma, com'è tristemente noto, al prezzo di una sistematica schiavizzazione e, molto spesso, di inenarrabili sofferenze<sup>10</sup> (destinate, purtroppo, a moltiplicarsi in modo esponenziale nelle moderne società industriali di massa<sup>11</sup>).

3.- D'altra parte, accanto a questa catena di sopraffazione e sfruttamento, la storia trasmette anche un racconto diverso, che narra di una millenaria promiscuità, colleganza e comunanza, di un rapporto fatto, certamente, di violenza e coercizione, ma anche di reciproca empatia, condivisione di benessere e malessere, fortune e sfortune: "Le società agricole e industriali sono costituite in massima parte da animali addomesticati - che certo non vanno equiparati ai loro padroni, ma devono ugualmente essere considerati 'membri del gruppo'''12.

Gli umani si cibavano delle carni e del latte degli animali domesticati, ma anche questi ultimi potevano trarre vantaggio dall'asservimento agli uomini, che permetteva a loro, per esempio, di difendersi dalle belve feroci e dalle intemperie, o di godere dell'incremento del raccolto agricolo, oggetto di comune nutrimento. Siccità e carestie colpivano gli uni e gli altri, e un'aura di sacralità copriva, spesso in forme identiche, o interscambiabili, entrambi.

Le testimonianze di tale antica comunione sono innumerevoli ed eloquenti. Nelle rappresentazioni realizzate nelle caverne del Paleolitico dell'Europa occidentale le figure più ricorrenti sono quelle di animali, non di uomini, a dimostrazione della centralità e della continuità del rapporto col mondo zoologico per gli uomini primitivi, che dagli animali ricavavano cibo e vestiario, affrontando per loro i pericoli della caccia. E lo stesso dato è confermato dalle incisioni del Sahara, della valle del Nilo, delle Americhe, dell'India<sup>13</sup>. Molti elementi, comuni alle idee religiose dell'antico Mediterraneo, dell'Anatolia, della Mesopotamia, rinviano alla credenza nel cd. 'teriomorfismo'<sup>14</sup> (rappresentazione di entità sovrannaturali in forme animalesche), o alle più disparate forme di zoolatria o teriolatria (adorazione di figure animali più o meno antropomorfizzate)<sup>15</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Harari, o.c....

 $<sup>^{10}</sup>$  Harari, o.c.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cfr., per tutti, J. Safran Foer, Eating Animals, ed. it.: Se niente importa...

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Harari, o.c. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> M. Tortorelli, *L'animale e il sacro nel mondo antico*, di prossima pubblicazione.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> A. Di Nola, s.v. *Teriomorfismo*, in *E.d.R.* 5 (1973) 1761ss.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Tortorelli, o.c.

L'intero Pantheon greco-romano dimostra come tutte divinità serbassero traccia di un passato remoto, nel quale esse assumevano sembianze animali, dalle quali solo in seguito, e mai completamente, si sarebbero distaccate (Zeus lupo, Hera vacca, Artemide orsa, Dioniso e Poseidone tori, Ares e Poseidone cavalli ecc.), e come agli dèi venissero sempre associati, come attributi divini, degli animali sacri (l'aquila di Giove, la civetta di Atena, la colomba di Afrodite, la cerbiatta di Artemide ecc.)<sup>16</sup>. Tutti gli dei dell'antico Egitto, com'è noto, avevano sembianze di creature miste, umane e animalesche, Platone racconta di un tempo mitico in cui gli uomini si intrattenevano in "sacre conversazioni" con gli animali<sup>17</sup>, Cicerone ricorda che Pitagora ed Empedocle ritenevano tutti gli esseri viventi accomunati da un'unica condizione<sup>18</sup>, Seneca parla di un *commune ius animalium*<sup>19</sup>, secondo Ulpiano, lo *ius naturale* è quello che "*natura omnia animalia docuit*"<sup>20</sup>.

Gli animali, al pari degli uomini, come abbiamo ricordato, potevano essere 'puniti' per le loro azioni<sup>21</sup>, e il loro sacrificio rituale - dalle modalità spesso identiche, in molte culture antiche (e anche di epoche più recenti, per esempio nelle civiltà precolombiane), ai sacrifici umani<sup>22</sup> - attesta un'equivocabile affinità di funzione, nell'ordine del creato, di uomini e bestie, entrambi diretti interlocutori delle forze sovrannaturali: come è stato sottolineato, la pratica sacrificale antica esprime innanzitutto "l'affinità tra uomo e animale, entrambi dotati di *psyche*, principio animatore di ogni vivente"<sup>23</sup>.

La sostituzione del fanciullo con il caprone, nel noto episodio della Genesi<sup>24</sup>, non attesta soltanto - come tante volte è stato detto - uno spartiacque nella storia dell'umanità, con la fuoriuscita - non certo definitiva<sup>25</sup> - degli umani dal ruolo di vittima sacrificale, ma anche, o soprattutto, la loro secolare appartenenza, in una storia comune, lunga decine di migliaia di anni, a una medesima famiglia di creature senzienti. E lo stesso si può dire per il mito di Prometeo, che, con la scoperta del fuoco e della tecnica, segna non tanto l'avvio di una separazione culturale dell'uomo dalle altre creature animate, ma piuttosto di un rinnovato apparentamento, giacché è proprio con tale conquista che l'uomo segna la propria condanna a morte, separandosi, e per sempre, dalla precedente condizione di divina immortalità<sup>26</sup>. E gli esempi potrebbero, a lungo, continuare.

4.- Se, dunque, l'affermazione culturale del diritto, e, soprattutto, dei concetti di *persona* e di "soggetto giuridico", pare sancire una netta divaricazione tra uomini e animali, non è solo il diritto a definire un rapporto che appare quanto mai complesso e multiforme, e può essere letto e decifrato su molti piani diversi. E, come abbiamo ricordato, la logica giuridica si consolida in un'epoca tutto

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ead., o.c.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Pol. 271-272.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>De off. 1.17.53-54.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> De clem. 1.18.2. Cfr. P.P. Onida, *Il problema della qualificazione dogmatica dell'animale non umano nel sistema giuridico-religioso romano*, in E. Granito, F. Manzione (curr.), *Per una storia non antropocentrica*, Roma 2010, 185. <sup>20</sup> I *Inst.*, D. 1.1.1.3 = Iust. Inst. 1.2pr.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cfr.: Lucrezi, "Ne peccetur, quia peccatum est". Sulla funzione della pena nel mondo antico, in Türk ve Roma Hukukunun Güncel Sorunlari, Atti del Seminario italo-turco di diritto penale, Ozyegin University, Istanbul 4-6/6/2013, Ankara 2014, 11ss., anche in "Inter cives necnon peregrinos", Essays in honour of B. Studies Sirks, Ed.s J. Hallebeck, M. Schermaier, R. Fiori, E. Metzger, J.P. Coriat, Göttingen 2014, 459ss. e in Lucrezi (cur.), Minima de poenis, Napoli 2015, 57ss.; Onida, o.c. 175ss.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Cfr. C. Grottanelli, Aspetti del sacrificio nel mondo greco e nella Bibbia ebraica, in M.A. Amadasi Guzzo (cur.), Sacrificio e società nel mondo antico, Roma-Bari1988, 126ss.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Tortorelli, o.c.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Gen...

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Cfr. Lucrezi, *Ne peccetur* cit.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Plat., *Prot.* 321-322. Cfr. Tortorelli, o.c.

sommato recente della complessiva storia del genere umano: la suddetta divaricazione interessa solo l'ultimo tratto di strada di un ben più lungo cammino comune.

Già da alcuni decenni, com'è noto, in diversi casi, soprattutto in Europa e in Nordamerica, il diritto pone gli animali subumani al centro della propria attenzione, nel segno di una crescente considerazione delle loro esigenze, soprattutto sul piano di un riparo dalla sofferenza<sup>27</sup>.

La Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e proclamata a Parigi, presso l'UNESCO, il 15 ottobre 1978, all'art. 1 parla esplicitamente di 'diritti', nel prevedere che "tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza", e il Trattato istitutivo dell'Unione Europea, all'art. III-121, recepisce questo principio, stabilendo che "l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti" 28.

Diversi ordinamenti statali, com'è noto, hanno introdotto precise misure sanzionatorie di carattere penale riguardo ai maltrattamenti degli animali, molti tribunali hanno preso ad applicare, nei loro confronti, prassi decisionali - assurte ormai a livello di costante giurisprudenza - ricalcate sui criteri adottati per gli umani (per esempio, nei giudizi di separazione tra coniugi, affidando la custodia degli animali di compagnia non in base al principio di chi ne sia il 'proprietario', ma di chi dimostri maggiori capacità di cura e di accudimento, esattamente come si fa per i figli), e si moltiplicano gli strumenti giuridici (sotto forma di fondazioni, clausole testamentarie, legati, lasciti condizionati, assicurazioni ecc.) atti a garantire agli animali il godimento di un determinato tenore di vita anche dopo la morte del padrone, tanto da porli, di fatto, in una condizione di inconsapevoli 'eredi'.

Approderà, tutto questo, in un futuro più o meno lontano, all'auspicato (o temuto) ingresso degli animali nello spazio della soggettività giuridica?

La prima risposta che viene da dare, è decisamente negativa. Cani, gatti, cavalli (ma anche zanzare, ragni, locuste ecc., verso i quali, comprensibilmente, la sensibilità è decisamente più blanda) non diventeranno mai soggetti di diritto, e dire, come fa l'UNESCO, che hanno "gli stessi diritti all'esistenza" non vuol dire praticamente nulla. Tale identica formula si potrebbe tranquillamente applicare, per esempio, nei confronti degli schiavi, dei fiori o delle stelle. "Gli stessi diritti" può benissimo voler dire "nessun diritto", come, infatti, oggi è. E tutte le misure difensive finora assunte a tutela della vita o del benessere animale sono sempre, senza alcuna eccezione, delle attribuzioni di oneri e responsabilità a carico di esseri umani - loro, sì, titolari di diritti, e quindi anche di doveri -, nell'identico modo in cui vengono assunte, per esempio, misure di tutela del patrimonio culturale o del paesaggio. Si può forse parlare di un 'diritto' di un monumento storico, di un quadro, o di un albero, a essere tutelato? Ovviamente no. Si parla, e spesso, per esempio, di "diritti delle generazioni future", o anche di un "diritto alla tutela della memoria" da parte di gruppi vittime, in passato, di forme di violenza o genocidio. Ma si tratta di espressioni metaforiche, oblique e indirette, che rinviano unicamente a obblighi e responsabilità a carico dei viventi, in quanto i soggetti apparentemente tutelati - non esistendo più, o ancora - , evidentemente, non possono fare valere alcun diritto, così come non possono farlo gli animali.

5.- Ma, forse, non è vero, non si può escludere, che, in futuro, anche gli animali diventino soggetti di diritto. Non lo si può escludere perché, com'è noto, i concetti di 'persona' e di "soggetto di diritto" sono al centro, ormai da tempo, di una profonda, forse irreversibile crisi. La persona non è più - per

-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Rinvio, sul punto, per tutti, a M. Esposito, o.c., nonché agli altri saggi citati della raccolta Diritto e vita.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cfr. Onida, o,c. 189.

tanti motivi, che non si possono ricordare in questa sede -, la base, il fondamento del diritto e della civiltà<sup>29</sup>, e questa funzione di presupposto logico e imprescindibile di qualsiasi attribuzione giuridica (come si è detto, il "diritto di avere diritti") si sta sgretolando inesorabilmente, e sarà affidata, un domani, verosimilmente – fino a quando, beninteso, si potrà ancora continuare a parlare di 'diritti' - ad altre categorie, altre finzioni. Quali potranno essere, lo si può solo immaginare, a livello, per ora, di mera fantasia.

Quindi, sì, è possibile. È possibile che i nostri compagni di viaggio non umani possano entrare, domani, nel club dei "soggetti di diritto". Ma ciò avverrà nello stesso giorno, probabilmente, in cui l'ultimo degli uomini ne sarà uscito, oppure in quello in cui il club - già abbastanza inutile - avrà raggiunto il culmine dell'insignificanza, tanto da lasciare le sue logore porte aperte a tutti, ma proprio a tutti. Non solo agli esponenti del mondo animale, ma anche di quelli vegetale, minerale e meccanico: piante, pietre, aria, acqua, robot, e non solo del tempo presente, ma anche del futuro e del passato.

Più che chiedersi quando gli animali potranno avere dei veri e propri diritti, quindi, occorrerebbe chiedersi fino a quando la finzione della personalità e della soggettività giuridica (o, anche, della stessa idea di diritto) continuerà a reggersi. E cosa mai, un giorno, potrà prendere il suo posto. O, ancora, quando comincerà a essere scritta - e da chi, con quali finalità -, come è stato detto, una "storia non antropocentrica" Ma, qualunque cosa accada, c'è da dubitare, purtroppo - in considerazione dell'assai scarsa affidabilità del "padrone di casa", il presuntuoso animale autoproclamatosi "re del creato" -, che gli animali non umani, e tutta la natura, possano trarne giovamento.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Sul punto, per tutti, cfr. R. Esposito, *Terza persona*, Torino 2007, O. Sacchi, *Antica persona*. Alle radici della soggettività in diritto romano tra costruzione retorica e pensiero patristico, Napoli 2012.
<sup>30</sup> Onida, o.c.